



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 50 del 3-6-2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] con sede in Locorotondo alla [REDACTED]
[REDACTED]

L'anno 2008 addì Tre del mese di Giugno, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		X
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.		X
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto		X
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;

Considerato che:

- In data 6.2.2006, la Sig.ra [REDACTED] in qualità di amministratore unico della [REDACTED], corrente in Locorotondo alla [REDACTED] presentava istanza di iscrizione all'albo delle imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di "demolizione di edifici – impresa edile";
- In data 27.4.2006, la CPA di Bari, deliberava l'acquisizione agli atti di notizie riguardanti la partecipazione manuale e professionale al processo produttivo, della Sig.ra [REDACTED] investendo per questo l'Ispettorato Provinciale del lavoro;
- Nella seduta del 25.10.2007, la CPA deliberava il rigetto dell'istanza di iscrizione motivandola in quanto il socio amministratore non partecipa manualmente e professionalmente al processo lavorativo, comunicando la decisione all'interessata, che ne accusava ricevuta in data 13.11.2007;
- In data 5.12.2007, la Sig.ra [REDACTED] in qualità di amm.re unico della [REDACTED] produceva ricorso a questa Commissione, sottolineando in diritto, che la medesima rientra a pieno titolo nelle caratteristiche della definizione di imprenditore artigiano previsto dall'art. 2 della L. 443/85, a maggior ragione detenendo il 96% delle quote societarie, svolgendo direzione e coordinamento dei lavori anche sul cantiere;

Ritenuto che:

- L'art. 7 comma 2, della legge n. 443/85, precisa che la mancata comunicazione della decisione della Commissione Provinciale per L'Artigianato entro 60 gg. dalla presentazione della domanda vale come accoglimento della domanda stessa;
- Nel caso di specie la commissione provinciale per l'Artigianato ha comunicato la propria decisione di effettuare ulteriori accertamenti in data 5.5.2006, ben oltre i 60 gg. dalla data del 6.2.2006, di presentazione della domanda;

P.Q.M.

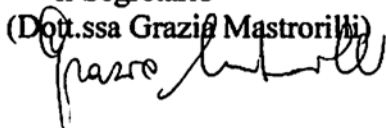
Ad unanimità di voti resi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso prodotto dalla Sig.ra [REDACTED] Amministratore Unico della [REDACTED] con sede in Locorotondo alla [REDACTED];
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo:
Ai sensi dell'art. 7 – comma 6 – della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario

(Dot.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)

